



Segreteria Generale

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19 del 21-03-2023

OGGETTO:

NOMINA LEGALE PER DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI AVVERSO L'ATTO DI APPELLO DELLA PROVINCIA DI CASERTA AVVERSO LA SENTENZA N. 4160 DEL 17.11.2022 DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, CORRETTA IL 19.12.2022.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventuno** del mese di **Marzo**, alle ore **18:30** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **dott. Nicola Affinito** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

		PRESENTI	ASSENTI	
AFFINITO NICOLA	Sindaco	X		
BRACCIANO ALFONSO	Vicesindaco		X	
BARBATO NICOLA MAURO	Assessore	X		
BARBATO EUFEMIA	Assessore		X	
MAURIELLO ELISABETTA	Assessore	X		

Presenti **3**

Assenti **2**

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Carlo Della Peruta Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

VISTI:

- l'atto di ingiunzione di pagamento della Provincia di Caserta prot. n. 0060341 del 17.12.2018, acquisito da questo Comune in data 18.12.2018 al prot. n. 10178, per il pagamento di Euro 167.518,0728 per il preteso mancato versamento delle somme di spettanza della Provincia riferite al tributo TARSU/TIA per gli anni 2010,

2011, 2012;

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 5.2.2019, immediatamente eseguibile, con la quale, per il suddetto atto di ingiunzione, in particolare, si stabiliva di autorizzare il Commissario straordinario, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a costituirsi, tramite legale di fiducia, innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere contro la Provincia di Caserta, demandando al Responsabile dell'Area amministrativa l'adozione degli atti consequenziali, quali l'individuazione del legale attingendo dalla short list di avvocati, l'assunzione dell'impegno di spesa nonché la sottoscrizione della convenzione con il legale incaricato;

- la Determinazione n. 17 del 5.2.2019, con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa individuava l'avv. Francesco Maria Caianiello per la difesa dell'Ente avverso il suddetto atto di ingiunzione, impegnando allo scopo l'importo complessivo di € 3.323,60 per compenso e spese per contributo unificato;

- il disciplinare di incarico legale prot.n. 1345 del 7.2.2029, regolante i rapporti tra questo Comune e il precitato avvocato;

- la Determinazione n. 39 del 4.3.2019, con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa liquidava a favore del citato legale la somma di € 1.661,80 a titolo di acconto, a seguito della presentazione della relativa fattura elettronica n. FATTPA9_19 del 9.2.2019;

- la nota acquisita al prot.n. 2478 in data 8.3.2019, con la quale l'avv. Francesco Maria Caianiello, in particolare, chiedeva il pagamento della somma di € 759,00 per il versamento del contributo unificato;

- la Determinazione n. 46 del 21.3.2019, con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa liquidava a favore del citato legale la richiesta somma di € 759,00 per il pagamento del contributo unificato, a seguito della presentazione della relativa fattura elettronica n. FATTPA17_19 del 13.2.2019;

- la nota acquisita al prot.n. 14111 in data 22.12.2022, con la quale l'avv. Francesco Maria Caianiello, in particolare, comunicava che con sentenza n. 4160/2022 del 17.11.2022, che allegava, successivamente integrata con decreto di correzione datato 19.12.2022 ai fini del solo governo delle spese di lite, il Tribunale aveva accolto in pieno l'opposizione del Comune, così annullando l'ingiunzione di pagamento emessa a carico di questo Comune dalla Provincia di Caserta prot. n. 0060341 del 17.12.2018, evidenziando, altresì, che nulla gli sarebbe stato dovuto a titolo di compensi, avendo ottenuto dal Tribunale il riconoscimento della qualità di antistatario;

- la succitata sentenza ed in particolare il seguente suo dispositivo: *"P.Q.M. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del g.i. dott.ssa Maria Feola, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2086/19, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento prot. n. 0060341 del 17.12.2018; 2) condanna parte convenuta al pagamento, in favore del Comune di Carinara, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.935,50 di cui € 794,00 per esborsi e € 9.141,50 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;"*;

- la nota acquisita al prot.n. 14111 in data 22.12.2022, con la quale l'avv. Francesco Maria Caianiello, in particolare, ha comunicato che, in data 19.1.2023, gli è pervenuta presso il suo domicilio digitale la notificazione dell'appello avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4160/2022, con citazione per la prima udienza, innanzi alla Corte di Appello di Napoli, per il giorno 24.4.2023, allegando il relativo atto di appello della Provincia di Caserta, in persona del Presidente, legale rapp.te p.t., avv. Giorgio Magliocca, rapp.ta e difesa dall'avv. Gian Paolo D'Aiello;

RITENUTO doveroso costituirsi con urgenza nel suddetto giudizio di appello, al fine di fare valere gli interessi e le ragioni di questo Ente e di fare confermare quanto deciso dalla succitata Sentenza n. 4160/2022 del 17.11.2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

SENTITI:

- il Sindaco proporre per l'incarico di difesa nel suddetto giudizio di appello l'avv. Alfonso Oliva, iscritto nella short list degli avvocati per il conferimento di incarichi legali da parte del Comune di Carinara;

- l'avv. Alfonso Oliva, il quale, per le vie brevi, si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico di che trattasi per l'onorario di € 3.400,00, di gran lunga inferiore ai minimi tariffari previsti per le cause innanzi alla Corte di Appello, di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00, come quella di che trattasi, oltre € 510,00 per spese generali (15% su onorario), € 156,40 per Cassa Avvocati (4%), totale imponibile € 4.066,40 oltre € 894,61 per IVA 22% su imponibile, il tutto ammontante a complessivi € 4.961,01;

PROPONE DI DELIBERARE

DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AUTORIZZARE il Sindaco a costituirsi, tramite legale di fiducia, nel giudizio di appello instaurato innanzi alla Corte di Appello di Napoli, avverso l'atto di appello della Provincia di Caserta, in persona del Presidente, legale rapp.te p.t., avv. Giorgio Magliocca, rapp.ta e difesa dall'avv. Gian Paolo D'Aiello, notificato in data 19.1.2023, avverso la sentenza n. 4160, emessa il 17.11.2022 dal Tribunale di S. Maria C.V., corretta il 19.12.2022, notificata il 21.12.2022.

DI NOMINARE all'uopo l'avvocato Alfonso Oliva, con studio in Napoli in Piazza Vanvitelli n. 15, patrocinatore, rappresentante e difensore di questo Ente nel suddetto giudizio di appello.

DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra questo Comune ed il precitato avvocato.

DI MANDARE al Responsabile del Servizio Legale per gli adempimenti consequenziali ivi compreso l'adozione dell'atto relativo all'impegno di spesa di € 4.961,01, per il pagamento del compenso professionale e di tutte le annesse spese per il legale incaricato.

DI DARE ATTO che la relativa spesa è da imputarsi al Macroaggregato di spesa corrente 01.11.01.10.03 (cap. 310) esercizio corrente.

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, IV comma, D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione espressa nei modi di legge.

Carinaro, lì 16 Marzo 2023

Il Responsabile del Servizio Legale
SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Carlo DELLA PERUTA)

L'Anno Duemilaventitre addì _____ del mese di _____, in Carinaro e nella sede del Comune, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge,

TRA

Il Comune di Carinaro (di seguito: Comune), C.F. 81001470616, con sede in Carinaro, Piazza Municipio 1, in persona del Segretario Generale dott. Carlo Della Peruta, nato a Caserta il 27.4.1971, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Legale;

E

L'Avv. Alfonso Oliva del Foro di Napoli (di seguito: legale), nato a Napoli il 30.8.1976, con studio in Napoli, Piazza Vanvitelli n. 15, C.F. LVOLNS76M30F839W;

PREMESSO CHE:

- il Comune deve difendersi nel giudizio di appello innanzi alla Corte di Appello di Napoli, avverso l'atto di appello della Provincia di Caserta, in persona del Presidente, legale rapp.te p.t., avv. Giorgio Magliocca,

rapp.ta e difesa dall'avv. Gian Paolo D'Aiello, notificato in data 19.1.2023, avverso la sentenza n. 4160, emessa il 17.11.2022 dal Tribunale di S. Maria C.V., corretta il 19.12.2022, notificata il 21.12.2022;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva ex lege, si è stabilito di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel suddetto giudizio, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni di questo Comune;

- con la suddetta deliberazione si è provveduto all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa nonché ad approvare la bozza del presente disciplinare d'incarico legale;

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1) L'incarico ha per oggetto la difesa e rappresentanza nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Napoli avverso l'atto di appello della Provincia di Caserta, in persona del Presidente, legale rapp.te p.t., avv. Giorgio Magliocca, rapp.ta e difesa dall'avv. Gian Paolo D'Aiello, notificato in data 19.1.2023, avverso la sentenza n. 4160, emessa il 17.11.2022 dal Tribunale di S. Maria C.V., corretta il 19.12.2022, notificata il 21.12.2022.

2) Il legale si impegna a percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma di € 3.400,00 per onorario, oltre € 510,00 per spese generali (15% su onorario), € 156,40 per Cassa Avvocati (4%), totale imponibile € 4.066,40 oltre € 894,61 per IVA 22% su imponibile, il tutto ammontante a complessivi € 4.961,01.

3) Per l'avvio del giudizio il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta e fattura del legale incaricato, una somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), per onorario oltre accessori, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli ulteriori acconti successivi.

4) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune.

5) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, la somma preventivata e gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico, dovrà essere formulato ulteriore preventivo con inclusa la specifica motivazione. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale. Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Corte dei Conti – in quanto trattasi di spese non esattamente prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente – il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

6) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il

legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al solo rimborso delle spese sostenute e documentate.

10) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

11) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

12) Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti consortili in materia.

13) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

14) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Legale Dott. Carlo Della Peruta

Il Professionista Incaricato Avv. Alfonso Oliva

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta, che precede;

Preso atto dei pareri, favorevolmente espressi dai responsabili dei servizi interessati;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese peralzata di mano,

DELIBERA

Di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, delibera di dichiarare, ai sensi del comma 4, art.134 del D.Lgs.n.267/2000, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

**SERVIZIO : Segreteria Generale
Ufficio : SEGRETARIO**

PROPOSTA DI GIUNTA

N. 6 DEL 16-03-2023

Oggetto: *NOMINA LEGALE PER DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA CO APPELLO DI NAPOLI AVVERSO L'ATTO DI APPELLO DELLA PROVINCIA DI CASERTA AV LA SENTENZA N. 4160 DEL 17.11.2022 DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA V CORRETTA IL 19.12.2022.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 1 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della pro deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Li 16-03-2023

Il Responsabile del Settore

CARLO DELLA PERUTA

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispetti collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/ 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Ammini secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

**SERVIZIO : Segreteria Generale
Ufficio : SEGRETARIO**

DELIBERA DI GIUNTA
PROPOSTA N. 6 DEL 16-03-2023

Oggetto: NOMINA LEGALE PER DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO INNA APPELLO DI NAPOLI AVVERSO L'ATTO DI APPELLO DELLA PROVI AVVERSO LA SENTENZA N. 4160 DEL 17.11.2022 DEL TRIBUNALE DI SA VETERE, CORRETTA IL 19.12.2022.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approv 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della pr indicata in oggetto.

Carinaro, Li 21-03-2023

Il Responsabile del Settore

CARLO NICOLA BARBATO

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/ collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministr tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Dott. Nicola Affinito

Il Segretario Generale
Dott. Carlo Della Peruta

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.82/2005 e ss.mm.ii.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Segreteria Generale

Ufficio : SEGRETARIO

PROPOSTA DI GIUNTA

N. 6 DEL 16-03-2023

Oggetto: *NOMINA LEGALE PER DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI AVVERSO L'ATTO DI APPELLO DELLA PROVINCIA DI CASERTA AVVERSO LA SENTENZA N. 4160 DEL 17.11.2022 DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE CORRETTA IL 19.12.2022.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 aprile 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Li 16-03-2023

Il Responsabile del Settore

CARLO DELLA PERUTA

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive circolari collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/03/2001, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Segreteria Generale

Ufficio : SEGRETARIO

**DELIBERA DI GIUNTA
PROPOSTA N. 6 DEL 16-03-2023**

**Oggetto: NOMINA LEGALE PER DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO INNA
DI APPELLO DI NAPOLI AVVERSO L'ATTO DI APPELLO DELLA PROVINCIA
AVVERSO LA SENTENZA N. 4160 DEL 17.11.2022 DEL TRIBUNALE DI SAN
VETERE, CORRETTA IL 19.12.2022.
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 2000, si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Lì 21-03-2023

**Il Responsabile del Settore
CARLO NICOLA BARBATO**

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005, in conformità delle norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato digitalmente secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Segreteria Generale

Ufficio : SEGRETARIO

PROPOSTA N. 6 DEL 16-03-2023

DELIBERA DI

N. 19 DEL 21-03-2023

Oggetto: NOMINA LEGALE PER DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI AVVERSO L'ATTO DI APPELLO DELLA PROVINCIA DI CASERTA AVVERSO LA SENTENZA N. 4160 DEL 17.11.2022 DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, CORRETTA IL 19.12.2022.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente in data **23-03-2023** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **07-04-2023** ai sensi dell'art. 124, primo comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 registrata al N.

Carinaro, li 23-03-2023

**Il Messo Comunale SAGLIOCCO ANGELA
SAGLIOCCO ANGELA**

x
l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la
copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005